CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

CONTRATTO DI FRESTAZIONE DI SERVIZI	
Vista la Determinazione del Direttore Generale n° 241 del 01/12/2022 di	
SO.RE.SA. SPA,	
Tra	
 il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento	
 di Ingegneria Gestionale e della Produzione rappresentato da suo Direttore	
Prof. Maurizio Galetto, nato a Torino il 24/11/1970 domiciliato per il presente	
atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24,	
delegato dal Rettore con D.R. 1210/2019 a seguito di approvazione da parte	
della Giunta di Dipartimento, nella seduta del 06.02.2023 (indicato in seguito	
come il "Contraente"),	
e	
la Società So.Re.Sa. SpA, - con unico Socio Regione Campania P.I.	
04786681215, con sede legale in Napoli, al centro Direzionale Isola F/9,	
rappresentata dal Direttore Generale Ing. Alessandro Di Bello nato a Bari il	
02/03/1966, domiciliato per la presente carica presso la sede della società	
So.Re.Sa. SpA, (in seguito indicata il "Committente"),	
Politecnico e la Società nel seguito anche indicate singolarmente come la	
 "Parte" e congiuntamente come le "Parti"	
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue	
Articolo 1 – Definizioni	
Ai fini del presente Contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui	
di seguito loro attribuito:	
 a) "Background": indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni	
bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e	

Pagina n. 1 di 16

internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o	
comunque conseguiti da una parte prima dell'avvio dell'attività oggetto del	
presente contratto.	
b) "Sideground": indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni	
bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e	
internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o	
comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente	
contratto ma non in esecuzione dello stesso.	
c) "Diritti di Proprietà Industriale": indica la disciplina dettata dal d.lgs.	
10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di	
Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi,	
anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le	
opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie	
dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how),	
le nuove varietà vegetali.	
d) "Diritti di Proprietà Intellettuale": indica la disciplina dettata dalla 1.	
22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti	
connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere	
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla	
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi	
inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno	
industriale.	
e) "Risultato": indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni	
conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell'attività oggetto del	
presente contratto e in ragione di essa.	

Pagina n. 2 di 16

Articolo 2 – Oggetto	
1. Il Committente affida al Contraente, che accetta, la prestazione di	
servizi relativa allo "Studio della Logistica unica integrata del farmaco e dei	
dispositivi medici del SSR della Regione Campania"	
così come previsto nell'allegato tecnico costituente parte integrante del	
presente Contratto.	
 2. La prestazione sarà svolta sia presso i locali di So.Re.Sa. SpA che del	
 Politecnico.	
Articolo 3 – Responsabile scientifico e referente aziendale	
1. Il Contraente svolge tale prestazione sotto la direzione del Prof. Carlo	
Rafele, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il	
Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto.	
L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente	
 deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.	
2. Il Committente indica l'Ing. Alessandro Di Bello quale referente	
aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente Contratto;	
l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente	
al Contraente per iscritto.	
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il	
presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai	
seguenti indirizzi:	
- per il Committente a.dibello@soresa.it;	
- per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria	
 Gestionale e della Produzione. Prof. Carlo Rafele, Corso Duca Degli Abruzzi	
Pagina n. 3 di 16	

24, 10129, Torino, e-mail: carlo.rafele@polito.it, tel: +39 011 0907286 –	
digep@pec.polito.it	
Articolo 4 – Durata e rinnovo	
1. Il presente Contratto ha durata di 8 mesi a partire dalla data di stipula,	
e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le parti.	
Articolo 5 – Impegno economico	
1. Il Committente, per le prestazioni di cui all'art. 2, riconosce al	
Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento, un corrispettivo economico	
pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila) oltre I.V.A.	
2. Il pagamento dell'ammontare predetto avverrà entro 30 giorni dal	
ricevimento delle fatture elettroniche che, in attuazione delle disposizioni di	
cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio	
(codice SDI azienda 4TBUBA), dal Contraente nei seguenti termini:	
o Prima rata per € 22.000,00 oltre I.V.A. entro 30 giorni dalla firma del	
contratto;	
o Seconda rata per € 16.500,00 oltre I.V.A. alla consegna del Report	
intermedio inerente le Fasi 1 e 2 riportate nell'allegato tecnico;	
o Saldo per € 16.500,00 al termine delle attività ad avvenuta consegna	
del report finale e sua accettazione.	
3. Il Committente dichiara, ai fini dell'erogazione del corrispettivo di cui	
al comma 1, di essere: soggetto di diritto privato sottoposto a Split	
Payment (art. 17 ter del D.P.R.633/72) e codice SDI come ente pubblico.	
Articolo 6 – Diritti delle parti sui Risultati	
1. Il Contraente concede espressamente al Committente il diritto gratuito	
e irrevocabile di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni	
1	

Pagina n. 4 di 16

contenute nelle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del	
presente contratto, riservandosi il diritto di utilizzazione e divulgazione dei	
dati e delle informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e	
didattico. Resta fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di confidenzialità	
di cui all'art. 9.	

2. Le Parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, il Politecnico, in qualità di titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati e dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui programmi per elaboratore e sulle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione del presente contratto, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi all'utilizzazione di quanto conseguito.

Articolo 7 – Diritti di accesso alle conoscenze

- 1. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
- 2. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
- 3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o

trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.	
4. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra	
Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.	
Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti	
1. Il presente contratto non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare	
alcun segno distintivo dell'altra Parte.	
Articolo 9 – Riservatezza	
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da	
considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente contratto, la	
cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.	
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente contratto	
e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:	
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o	
indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale	
trasmessa loro dall'altra parte;	
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente,	
qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini	
diversi da quanto previsto dal presente contratto;	
ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi	
atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le	
informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;	
a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente	
rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente	
contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni	
e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti,	
Pagina n. 6 di 16	

elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale	
contenente una o più informazioni confidenziali;	
a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione	
del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota,	
disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali	
copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre	
che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.	
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a	
coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi	
del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo	
di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.	
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno	
essere considerate informazioni confidenziali:	
• quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al	
momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente	
accessibili ai terzi;	
• le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico	
dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la	
parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a	
condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da	
fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che	
li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono	
effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;	
• le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo	
legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state	
1	

Pagina n. 7 di 16

comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza	
in virtù dell'attività di ricerca;	
le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo	
possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;	
le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere	
accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un	
ordine impartito dalla pubblica Autorità.	
Articolo 10 – Accesso alla sede della prestazione	
1	
1. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente	
Contratto, è chiamato a frequentare la sede di esecuzione dell'attività oggetto	
della prestazione è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna	
parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale sia in	
relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.	
2. Qualora si rendesse necessario, il Committente consente al personale	
del Contraente, incaricato dello svolgimento della prestazione, l'accesso alle	
proprie strutture, di volta in volta individuate, nel rispetto delle disposizioni di	
legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di	
protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.	
3. Il personale di ciascuna Parte contraente non può utilizzare le	
attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei	
soggetti responsabili.	
Articolo 11 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale	
 coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano,	
 ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in	

Pagina n. 8 di 16

materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.	
2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di	
propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della	
sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del	
09/04/2008 e s.m.i.	
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di	
prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di	
entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva	
formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza	
sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.	
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di	
dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2	
comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire:	
- una dichiarazione di idoneità alla mansione;	
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;	
- la scheda rischio-mansione,	
- relativi all'attività svolta dal personale interessato.	
5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le	
informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le	
misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed	
evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro	
attinenti alle attività oggetto dell'Accordo e gli adeguati dispositivi di	
protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle	
attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà	
compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra,	

Pagina n. 9 di 16

comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società.	
Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente	
punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di	
dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell'art.	
2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico.	
6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei	
propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento	
delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di salute	
e sicurezza nei luoghi di lavoro.	
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti	
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività	
inerenti la collaborazione di cui all'Accordo nel rispetto della normativa per la	
sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di	
prevenzione e protezione.	
8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di	
proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente	
dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt.	
70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare	
idonee misure di prevenzione e protezione.	
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di	
lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e	
s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il	
coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per	
le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo	
scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di	

Pagina n. 10 di 16

prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:	
- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail	
servizio.prevenzione@polito.it	
- Società - Servizio prevenzione e protezione segreteria@soresa.it	
Articolo 12 – Trattamento dei dati	
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare,	
nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie	
che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso	
il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del	
27/04/2016 (di seguito "GDPR").	
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali"	
forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti	
in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno	
trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo	
ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante	
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni	
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici,	
con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione	
a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei	
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della	
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli	
che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale	
esecuzione del Contratto.	
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che	
impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il	

Pagina n. 11 di 16

trattamento dei dati personali loro applicabili in base all'Accordo, compresa	
l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati	
personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o	
modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non	
conforme alle finalità connesse all'Accordo	
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in	
cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli	
interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle	
Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza	
dell'altra Parte	
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:	
• Per il Politecnico di Torino: il Titolare del trattamento dei dati è il	
Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129	
Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC:	
politecnicoditorino@pec.polito.it., per informazioni e chiarimenti:	
privacy@polito.it.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è	
contattabile a: dpo@polito.it.	
6. Per la Società: il Titolare del trattamento dei dati è la So.Re.Sa. SpA.	
7. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito	
istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via	
esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore	
economico del Contratto.	
Articolo 13 – Recesso e risoluzione	
1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto solamente per	
giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere	

esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a controparte con	
raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 60 giorni.	
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per	
l'avvenire e non incidono sulla parte di Contratto già eseguita.	
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è	
obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle	
impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della	
comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere	
provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente	
al Committente.	
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si	
riserva il diritto di sospendere l'attività di ricerca, previa comunicazione al	
Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini	
relativi all'esecuzione dell'attività di prestazione sono prorogati per un	
periodo pari alla durata della sospensione.	
Articolo 14 - Clausola di forza maggiore	
1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali	
perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o	
parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze	
derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause	
comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.	
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri	

obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente

onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà

quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero,

boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile,	
sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi	
nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità	
naturali.	

3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

Articolo 15 – Legge applicabile e controversie

- 1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
- 2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le Parti.
- 3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il foro di Torino.

Articolo 16 – Registrazione e spese

- 1. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
- 2. Le spese di bollo sono a carico del Politecnico di Torino che ne cura l'assolvimento.

L'imposta di bollo del presente Contratto verrà assolta in modalità virtuale dal	
Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata	
dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n.	
167908/2012 e valida dal 1º gennaio 2013"	
3. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in	
formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.	
PER IL POLITECNICO	
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
(Prof. Maurizio Galetto)	
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO	
(Prof. Carlo Rafele)	
PER LA SOCIETÀ SO.RE.SA. SPA	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
(
Pur essendo le clausole del presente Contratto frutto della contrattazione delle	
parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.,	
di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e	
rinnovo), 5 (Impegno economico), 6 (Diritti delle parti sui Risultati), 7 (Diritti	
di accesso alle conoscenze), 8 (Utilizzo dei segni distintivi delle parti), 9	
(Riservatezza), 13 (Recesso e risoluzione), 14 (Clausola di forza maggiore) e	
15 (Legge applicabile e Controversie).	
PER IL POLITECNICO	
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
(Prof. Maurizio Galetto)	
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO	
1	

Pagina n. 15 di 16

(Prof. Carlo Rafele)	
PER LA SOCIETÀ SO.RE.SA. SPA	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
Pagina n. 16 di 16	
7 Cg///C 1/1 10 U/ 10	